



Honos alit artes

Studi per il settantesimo compleanno
di Mario Ascheri

LA FORMAZIONE
DEL DIRITTO COMUNE
Giuristi e diritti in Europa (secoli XII-XVIII)

a cura di

Paola Maffei e Gian Maria Varanini



Reti Medievali E-Book

19/I

Honos alit artes

**Studi per il settantesimo compleanno
di Mario Ascheri**

**LA FORMAZIONE
DEL DIRITTO COMUNE
Giuristi e diritti in Europa (secoli XII-XVIII)**

**a cura di
Paola Maffei e Gian Maria Varanini**

**Firenze University Press
2014**

L'educazione del giurista per la pratica (nello Stato di Milano tra Cinque e Seicento)

di Maria Carla Zorzoli

Nel giurista vediamo oggi il *cultore* esperto di diritto; il nome di *giurista* viene utilizzato come sinonimo di uomo di legge, addirittura di dottore di leggi. In questi termini si esprimeva già nella seconda edizione secentesca il vocabolario degli Accademici della Crusca¹.

Giovan Battista De Luca, il più significativo giurista italiano del XVII secolo, abitualmente usa l'appellativo *giurista* per identificare, tra i molti che “sanno di diritto” e che a vario titolo nei luoghi deputati si dedicano alla pratica legale in difesa degli interessi dei loro clienti², il legale che esercita l'*officium advocati*. Il De Luca, nel descrivere l'ambiente della pratica legale, col termine *giurista* segnala l'avvocato proprio per distinguerlo da tutti gli altri, i *fattisti* che hanno anch'essi a che fare con il diritto; ma operano a un livello diverso rispetto a quello in cui si colloca l'avvocato.

Gli avvocati si occupano dello studio della questione controversa in punto di diritto, mentre gli altri legali (notari cancellieri procuratori causidici sollecitatori) sono impegnati nel «sentire i litiganti, come nel fare gli atti ordinatori e nel vedere li processi e le scritture». Di conseguenza costoro, che pur sono uomini di legge, non potrebbero

attendere molto di proposito allo studio delle conclusioni legali, che non vi hanno quella consuetudine e maniera propria che vi hanno gli Avvocati come tutti dediti a questo studio senza far'altro, che perciò non portano le conclusioni e le dottrine o ragioni con quella vivezza di spirito, e con quel buon metodo, che le portan i Giuristi³.

¹ Il *Vocabolario degli accademici della Crusca*, Venezia, per i tipi di Giovanni Alberi, 1612, definisce giurista «chi sa di leggi civili e canoniche». A partire dalla edizione del 1623 e nelle successive (1691, 1729-38), è giurista chi «sa di legge civile e canonica ed è dottore di Leggi». Nell'edizione del 1863-1923 giurista è definito come «colui che è dotto nel gius pubblico e privato».

² G.B. De Luca, *Il dottor volgare*, in Colonia, a spese di Modesto Fenzo stampatore in Venezia, 1740 (1673¹), 6 voll., vol. IV, pp. 608-611: individua cinque ordini di curiali, e indica oltre agli avvocati, i causidici, procuratori, sollecitatori, spedizionieri.

³ G.B. De Luca, *Lo stile legale* (introduzione a cura di A. Mazzacane), Bologna 2010, p. 103. L'autore fa riferimento all'uso della corte romana ove nelle medesime cause «sogliono scrivere nell'istesso tempo due sorti di difensori di sfere diverse, cioè i Procuratori in fatto e gli Avvocati in giure, con stili diversi». La prassi romana, annota il De Luca, è però «singolare (...) sicché l'uso più comune, e più frequente fia che gli Avvocati come principali, e totali direttori delle cause scrivano nell'uno e nell'altro, cioè in fatto e in giure, consistendo solamente le parti dè Procuratori nella compilazione di alcuni atti

Metodo, dottrina e studio, vivezza di spirito e scienza fanno il giurista, par di capire. E solo chi nell'esercizio della sua pratica legale ha il compito di dedicarsi esclusivamente allo studio "scientifico" del diritto da applicare al caso concreto, è l'operatore del diritto cui spetta l'appellativo di *giurista*.

Tra i pratici, merita l'appellativo ed è giurista solo l'avvocato, il *dominus* della causa. Gli altri legali, la cui attività è peraltro indispensabile alla conduzione della causa, non sarebbero all'altezza di chi esercita l'*officium advocati*: non hanno, dice il De Luca «consuetudine e maniera propria»: non sono in possesso dei requisiti, delle doti, della "educazione" adeguata per essere considerati *giuristi*.

La qualifica di *giurista* attribuita all'avvocato consente (in antico regime, in modo sempre più evidente col procedere del tempo) di considerare l'avvocatura forma "alta" tra le pratiche legali. Soprattutto, può dare a chi la esercita una visibilità sociale superiore a quella riservata a chi esercita le altre forme della pratica legale.

1. *L'avvocato, il collegio professionale*

In tribunale, *giurista* e *giureconsulto* sono nomi ricorrenti; individuano in particolare il *sapiens*, l'esperto di diritto chiamato in giudizio per formulare un parere destinato a costituire il contenuto della sentenza che il magistrato giudicante dovrà pronunciare: parere d'esperto che prende per l'appunto il nome di *consilium sapientis iudiciale*⁴; considerato *sapiens* dapprima solo l'esperto conoscitore del diritto e delle consuetudini locali, più avanti nel tempo il *doctor* e *dominus legum*, abile nel destreggiarsi tra diritto locale e diritto comune. Anche nei tribunali, in causa, progressivamente infatti entra e concretamente si applica il diritto che i *doctores*, i giuristi maestri nelle Università⁵, studiano per farsene tramite con i comuni operatori, i *pratici* per l'appunto. E solo chi riesce ad intendere il linguaggio dei maestri è in grado di fare buon uso del diritto che essi elaborano e insegnano e di cui scrivono: in tribunale opera un *pratico* capace, all'occorrenza, di rivestire i panni del *giurista*.

Quella della consulenza in giudizio richiesta ad un *giurista*, esperto conoscitore di diritto, è pratica risalente, che vediamo contemplata già nelle prime normative statutarie dei comuni cittadini e successivamente ripresa e regolamentata nelle normative signorili⁶.

ordinatorii». Nella pratica dei tribunali è generalmente l'avvocato il solo tra i legali abilitato a trattare la causa in diritto. G.B. De Luca, *Dello Stile legale*, introduzione a cura di S. Di Noto Marrella, Parma 1993 (ed. anast. dell'edizione Napoli, ex typographia Lucae Laurentii, 1758, [1674¹]), cap. IX).

⁴ In questo e nel successivo paragrafo mi servo di materiali che ho elaborato in precedenti lavori: v. da ultimo e per le indicazioni bibliografiche M.C. Zorzoli, *Alcune considerazioni sui collegi dei giuristi nella Lombardia d'antico regime*, in «Annali di storia moderna e contemporanea», 7 (2001), pp. 449-475. Si veda altresì R. Bianchi Riva, *L'avvocato non difenda cause ingiuste. Ricerche sulla deontologia forense in età medievale e moderna*, parte I, Milano 2012.

⁵ Sul significato di questi termini rinvio alla sintesi proposta da M. Lucchesi, *La figura del giurista come professionista intellettuale nel secondo medioevo*, Pavia 2009.

⁶ Riguardo ai giurisperiti e alla formazione dei sistemi giudiziari statuali, con ampi riferimenti bibliografici E. Brambilla, *Genealogie del sapere. Università, professioni giuridiche e nobiltà togata in*

Gli esperti di diritto, i *sapientes* i cui pareri sono richiesti dai locali titolari della potestà giurisdizionale per dare contenuto alle loro sentenze, si raccolgono nelle città in organizzazioni corporative che in origine un po' dovunque sono i *collegia iudicum civitatis*. In breve tempo queste corporazioni prendono però il nome di *collegia advocatorum et iudicum civitatis*: gli esperti di diritto collegiati, i sapienti giureconsulti che come consulenti del giudice esercitano di fatto funzioni giudicanti, abitualmente in veste di *advocati* utilizzano la loro *sapientia iuris* anche per la difesa di privati interessi.

I *collegia advocatorum et iudicum*, sempre più potenti nelle città, riescono ben presto a riservarsi gli sbocchi professionali più interessanti e remunerativi e offrono ai consociati, i quali conoscono e sanno usare lo strumento dei *libri legales*, uno spazio di primo piano nelle società cittadine. Nel momento in cui questi collegi riescono a monopolizzare gli accessi alla avvocatura (pratica legale d'alto livello nelle città, dove hanno sede i tribunali maggiori), chi intende fare dell'*officium advocati* la propria professione deve fare necessariamente i conti con l'organizzazione corporativa locale e con le norme interne che ne regolano l'appartenenza. L'accesso ai *collegia* avviene infatti per cooptazione; l'assemblea dei *socii* è sovrana nel valutare l'opportunità di accogliere o meno nuovi membri e il "sapere giuridico" è il primo dei requisiti che l'organizzazione corporativa pretende dal socio.

A Milano, il collegio degli avvocati e giudici (via via si uniformano a quello della capitale gli statuti delle altre città nel ducato) nella sua prima normativa trecentesca si limita ad una valutazione indiretta della formazione giuridica dell'aspirante socio richiedendogli solo una conoscenza di base delle tecniche del *ius commune* indirettamente testimoniata dal possesso di quelli che sono ritenuti gli strumenti indispensabili per il lavoro del giurista (testo completo del *Corpus iuris civilis* e *Summa* di Azzone). Alla fine del XV secolo nuove norme statutarie impongono però all'aspirante socio (prima ancora di sottoporre al vaglio del collegio le prove dei requisiti relativi a condizioni personali e di ceto, modulati peraltro in termini più restrittivi rispetto al passato) di dar prova della sua formazione giuridica, testimoniata ancora dal possesso dei libri legali, ma comprovata effettivamente solo dall'esibizione di strumento autentico che attesti l'aver sostenuto in Università l'esame pubblico di dottorato⁷.

Nel momento in cui l'organizzazione corporativa definitivamente consolida il monopolio degli sbocchi professionali più importanti nella città capitale del ducato, i soggetti che eserciteranno attività legale come soci del potente collegio professionale devono essere in grado di garantire una formazione che consenta di affrontare al meglio le funzioni loro riservate. Al futuro socio e aspirante avvocato il collegio richiede una educazione giuridica di alto livello e delega il compito della formazione esclusivamente all'Università (nello Stato di Milano funziona ora a pieno regime lo Studio pubblico di Pavia che la signoria milanese ha voluto, protegge e controlla). Il titolo di studio abbandona la sua originale esclusiva valen-

Italia (XIII-XVII secolo). Con un saggio sull'arte della memoria, Milano 2005, in particolare parte I cap. II.

⁷ I testi degli statuti milanesi in Johannes de Sitonis De Scotia, *Collectanea de legibus nobilitatis (...)* ab anno salutis MCLXXX ad annum MDCCXXIV *chronologice consideratis ad usum collegialium Patriciorum et Equestrum ordinum in causis candidatorum ex urbe potissimum mediolanensi*, Mediolani s.n.t. (1724).

za di *licentia docendi* e diviene documento che, certificando la conclusione di un percorso formativo, attesta la raggiunta educazione giuridica d'alto livello⁸.

Dopo la morte dell'ultimo Sforza, superati gli avvenimenti che determinano il passaggio del ducato di Milano alle dirette dipendenze della corona spagnola e promulgata la nuova legge provinciale delle *Constitutiones Mediolanensis domini*, in un contesto politico e istituzionale che si va riorganizzando i collegi dei giureconsulti ritengono, nuovamente rinnovando la normativa interna, di ribadire la propria centralità nell'ambito della vita giuridica cittadina.

Gli statuti corporativi dei giuristi milanesi, avvocati e giudici, vengono pertanto nuovamente aggiornati; e nel giro di pochi decenni sull'esempio della capitale si muovono anche i collegi delle altre città dello Stato. Il prestigioso e già potente collegio milanese, mentre riafferma la riserva dell'esercizio in città delle più importanti funzioni legali cui possono accedere esclusivamente i soci del collegio, promulga norme d'ammissione intese a selezionare in modo rigoroso gli ingressi, che si vogliono ora chiaramente riservati a soggetti esclusivamente appartenenti a famiglie del ceto patrizio cittadino.

Agli aspiranti soci la nuova norma chiede sempre una formazione giuridica di alto livello, provata dalla tradizionale esibizione della lista giurata dei libri giuridici posseduti e del diploma di laurea, e rispetto alla normativa precedente si introduce un breve, significativo elemento: tra gli strumenti di lavoro di cui il candidato deve giurare il possesso sono indicati anche i testi dello statuto municipale e dello statuto del collegio dei giureconsulti. Il futuro collegiato, operatore del diritto provvisto del titolo di *doctor iuris*, deve dunque certificare, siamo nel 1541, una conoscenza diretta anche delle fonti di quel diritto in cui trova fondamento e protezione, a fronte della nuova dominazione, la autonomia dello Stato di Milano e dei suoi ceti dirigenti: i soci, forti di una conoscenza "scientifica" del *ius municipale*, sapranno e dovranno operare come giuristi "milanesi".

La norma nuova inoltre introduce l'obbligo della valutazione diretta delle capacità del futuro avvocato e giudice, il quale dovrà sostenere una pubblica prova avanti alla assemblea dei soci che, riunita in veste giudicante, al termine ne dichiarerà la cooptazione. In altre parole: il candidato solo nel momento in cui dimostra le sue reali capacità di giurista potrà esser dichiarato socio del collegio; per contro, il fallimento della prova ne impedirebbe la cooptazione. In questo modo, si arriverebbe ad inibire l'accesso ai prestigiosi *officia* e *munera* che si vogliono riservati ai membri del collegio a chi, pur in possesso dei richiesti requisiti personali e di ceto, non dia prova di potersi adeguatamente qualificare come *giurista*.

Con ogni probabilità è questo il motivo per cui questa normativa, mai formalmente abrogata, svanisce di fatto nell'oblio. E, più o meno nello spazio di una generazione, il collegio tornerà a un accertamento solo indiretto dei requisiti del sapere e della educazione giuridica dei futuri suoi membri, riservandosi la diretta valutazione solo dei requisiti personali e d'appartenenza di ceto del cooptando.

È questa, del 1541, l'ultima occasione in cui il collegio dei giureconsulti della capitale si preoccupa di promulgare una normativa intesa ad affermare il suo ruolo specifico di "corporazione professionale" attenta ad associare, valutandone direttamente la preparazione giuridica, solo soggetti preparati a esercitare convenientemente i privilegiati compiti riservati ai *giuristi*.

Nel tempo della dominazione spagnola, il legame sempre più stretto tra collegio professionale e ceto dirigente cittadino conduce i collegi degli avvocati e giudici a proporsi come vere e proprie «istituzioni del patriziato⁹». In tutto lo Stato di Milano, i collegi si preoccupano di istruire in modo rigoroso veri e pro-

⁸ N. Covini, «La bilancia drita». *Pratiche di governo, leggi e ordinamenti nel ducato sforzesco*, Milano 2007.

⁹ G. Vismara, *Le istituzioni del patriziato*, ora in G. Vismara, *Scritti di storia giuridica*, 3. *Istituzioni lombarde*, Milano 1987, pp. 219-285, in particolare pp. 229- 231, 236-239, 276-278.

pri “processi di ammissione” per valutare i requisiti personali del cooptando e la collocazione sociale della famiglia¹⁰, mentre passa in secondo piano l'interesse per una verifica della effettiva formazione giuridica del socio. A maggior ragione quando, nel prosieguo del XVII secolo i colleghi dei giureconsulti riescono a farsi insignire della *contea palatina* ed ottengono, esercitando uno dei privilegi connessi, di poter conferire direttamente ai propri cooptandi un formale titolo di *doctor iuris* che può, all'occorrenza, consentire a *doctores iuris* che non sono mai passati per le aule universitarie di operare a tutti gli effetti in veste di giuristi¹¹.

2. *L'avvocato, doctor iuris*

Si è preso in considerazione il giurista come socio del prestigioso e sempre più esclusivo organismo corporativo, per individuare il genere di formazione giuridica che tra Cinque e Seicento i colleghi degli avvocati e giudici, canali privilegiati dell'accesso in città alle forme “alte” della professione legale («l'haver il collegio de Jurisperiti»), insegnano nel '600 i *padri di famiglia* ai loro discendenti, è la via da percorrere se si vuole «occupar alcun grado da poter far a questo Mondo alcuna figura¹²») pretendono dai consociati.

Guardiamo ora ai giuristi che concretamente fanno dell'*officium advocati* la loro professione, quando «ambigua facta causarum dirimunt, suaeque defensionis viribus in rebus saepe publicis et privatis lapsa erigunt, fatigata reparant¹³».

L'avvocato, il *legale* che rappresenta la figura di maggior prestigio tra quanti operano in causa, già alla fine del XV secolo ha alle spalle una formazione universitaria compiuta, ha sostenuto l'esame di laurea e conseguito il titolo di *doctor iuris*. La *licentia docendi* è ora considerata titolo abilitante alla professione e

¹⁰ C. Porqueddu, *Nobili e mercanti, cives e forenses nelle ammissioni al Collegio dei Giudici*, in «Annali di storia pavese», n.s., 27 (1999), pp. 253-276.

¹¹ M.C. Zorzoli, *Università, dottori, giureconsulti. L'organizzazione della facoltà legale di Pavia nell'età spagnola*, Pavia 1986, pp. 221 sgg.

¹² M.C. Zorzoli, *Giornale dei fatti di Casa (Pavia 1692-1711). Prime note*, in *Manoscritti, editoria e biblioteche dal medioevo all'età contemporanea. Studi offerti a Domenico Maffei per il suo ottantesimo compleanno*, a cura di M. Ascheri, G. Colli, con la collaborazione di P. Maffei, Roma 2006, pp. 1401-1434, pp. 1428-1429.

¹³ Guillaume Durand, *Speculum iuris*, Augustae Taurinorum, apud haeredes Nicolai Bevilaquae, 1578, lib. III, partic. IIII, tit. *de Advocato*, pp. 109v-118v, p. 109v. Nella definizione, che nello *Speculum* richiama il Codice di Giustiniano, è identificato come avvocato (spesso denominato anche *causidico*) l'esperto di cose giuridiche che opera *in causa*. Nel trattato *De officio iudicis et advocati liber unus (...)* auctore Ioanne Paulo Xammar *barcinonensi*, Barcinonae, ex typographia Iacobi Romeu, 1639 (largamente utilizzato negli ambienti della pratica legale nella Lombardia d'antico regime) l'attività dell'avvocato è abitualmente considerata attività collegata al giudizio: «proprie loquendo advocatus nomen est generalis quam patronus; patronus enim dicitur rei, advocatus sive actoris sive rei». Per definire l'avvocato e le sue incombenze, Xammar (*ibid.*, pars II, quaestio I *Qualem oporteat esse advocatum*, e pars II, quaestio II *De praerogativis advocatorum*, n. 32) riprende i medesimi argomenti e fa riferimento ai medesimi passi del *Corpus Juris* citati nello *Speculum*: «advocatus dici non potest qui causis agendis non operatur; nam advocatus est qui omnino causis agendis quoquo studio operatur».

il termine *scientia iuris* nel linguaggio della dottrina segnala abitualmente la formazione giuridica dell'avvocato: «iuris nostri scientia praeditum»¹⁴.

In giudizio, la *scientia iuris* è la *dote* che connota un buon avvocato¹⁵. Un avvocato ben addestrato all'uso della *iuris scientia*¹⁶, ha alte probabilità di riuscire a “governare” la causa in favore del cliente. È il genere di avvocato che già nell'impostare la causa riesce a delineare a vantaggio del proprio cliente i confini della materia del contendere; che è capace di muoversi con sapienza tra le regole della procedura e sa proporre eccezioni utili ad ostacolare il cammino processuale dell'avversario; che nelle richieste e nelle *conclusiones* che presenta si esprime in modo così preciso e persuasivo «ut iudici non liceat ipsas excedere, aut aliter decernere vel iudicare»¹⁷.

Tra i legali attivi in causa, quanto meno sino a tutto il XVII secolo, solo all'avvocato si richiede formalmente una educazione al diritto che lo metta in grado di operare per mezzo di *leges* e *auctoritates*. In causa, s'è visto, solo l'avvocato si serve dello strumento del diritto: «le parti degli avvocati sono di puri giureconsulti, per provare con le regole e con l'autorità o ragioni legali la buona giustizia del proprio clientolo, sicchè in niuna maniera si intricano negli atti ordinatori», e “ordinatori” sono gli atti di competenza del procuratore *ad litem* ovvero del legale che, operando in causa a fianco dell'avvocato, rappresenta la parte in giudizio¹⁸. Al “causidico giudiziale” non è dunque indispensabile un'educazione giuridica “scientifica”; né occorre esibire un formale titolo di studio per ottenere l'aggregazione alle organizzazioni corporative che coordinano l'attività di questi operatori, i quali pur svolgono forme di attività legale e, presenti nei tribunali, sono attivi a fianco dell'avvocato¹⁹.

¹⁴ *Ibidem*.

¹⁵ «quatuor ad hoc ipsum (advocatum) principaliter desiderari videantur, primum bonitas deinde iuris scientia tertio prudentia postremo autem eloquentia»: Lancellotto Politi, *De officio advocati* (1517-1519), § *Primum quidem* (in *Tractatus universi iuris, De Iudiciis*, t. III, pars I, Venetiis, [Ziletti], 1584, ff. 362-364).

¹⁶ Il *buon avvocato* possiede gli strumenti per affrontare un sistema normativo complesso. Si muove con disinvoltura tra diritto romano e diritto canonico, consuetudini, prassi e diritti locali; conosce fonti del diritto di natura diversa, normative, giurisprudenziali e dottrinarie; sa interpretare tutte queste diverse fonti per ricondurle al caso di cui si occupa; è in grado di far riferimento anche agli orientamenti dei diversi tribunali nelle diverse aree geografiche e ha maturato quella sensibilità che gli consente di non disperdersi tra gli usi e le procedure praticate nelle cancellerie delle sedi in cui opera. *Scientia iuris*, per l'appunto, *est necessaria* all'avvocato: Politi, *De officio advocati* cit., ff. 363-363v, *de scientia qualis requiritur in avvocato*; si veda in proposito A. Padovani, *Modernità degli antichi. Breviario di argomentazione forense*, Bologna 2006, pp. 39 sgg.

¹⁷ Giacomo Antonio Marta, *Tractatus de tribunalibus urbis et eorum*, p. 52, n. 15 (in Marcello Crescenzi, *Decisiones (... super causis per RR. DD. Auditores in Sacro Palatio relatis. Quibus accessit tractatus de tribunalibus urbis et eorum praeventionibus doctoris Martae*, Romae apud Marcum Antonium Murettum, excudebat Iacobus Ruffinellus, 1589).

¹⁸ De Luca, *Il dottor volgare* cit., t. V, cap VIII p. 508; De Luca, *Lo stile legale* cit., cap. III.

¹⁹ I *collegia* che associano procuratori causidici e notai richiedono ai cooptandi un periodo di pratica in studi di notai o di causidici a loro volta collegiati, talvolta imponendo anche esami interni di abilitazione per verificare l'effettiva acquisizione delle tecniche del mestiere: si veda A. Liva, *Notariato e documento notarile a Milano. Dall'alto Medioevo alla fine del Settecento*, Roma 1979, cap. IV; R. Ferrante, *Il governo delle cause: la professione del causidico nell'esperienza genovese (XV-XVIII secolo)* in «Rivista di storia del diritto italiano», 62 (1989), pp. 181-299; E. Pagano, *Avvocati ed eser-*

All'interno dei recinti e tra le barriere alzate dai *collegia*, il mondo della pratica legale è composito e complesso, in antico regime²⁰. È comunque difficile pensare che nella realtà fossero sempre netti i confini tra le conoscenze, definiti i limiti delle funzioni effettivamente esercitate e chiaramente differenziati gli ambiti d'intervento dei diversi operatori.

Certamente non può non conoscere e non aver studiato le leggi chi esercita la funzione di rappresentare la parte in causa e si deve occupare degli affari del cliente come «quel causidico giudiziale col quale si facciano gli atti».

I causidici, *procuratores ad litem*, sono i legali che nelle cancellerie dei tribunali rappresentano la parte e si devono occupare non solo dell'accertamento e della descrizione del fatto in causa, ma anche della qualificazione del fatto in termini giuridici. I procuratori, d'intesa con la parte, danno inizio alla causa e attendono alla raccolta della documentazione probatoria; si incaricano della stesura degli atti processuali e del deposito degli atti in cancelleria: in buona sostanza «si intricano» di atti ordinatori giuridicamente rilevanti e assolutamente indispensabili per condurre la causa e addirittura per portarla a buon fine. E non si può non pensare che i legali associati nei collegi professionali “minori”, come procuratori causidici (e i notari giudiziali che si occupano tra l'altro di raccogliere e registrare le prove testimoniali), forti della loro acquisita nei fatti conoscenza del diritto e della loro esperienza di *legali giudiziali*, non esercitassero poi anche attività legali sostanzialmente in concorrenza con gli avvocati.

Soprattutto nel campo stragiudiziale, è difficile pensare che quanti venivano esclusi per ragioni di ceto dai ranghi degli avvocati giureconsulti non si occupassero, se avevano la preparazione giuridica adeguata, delle ragioni legali dei loro clienti interpretando, se necessario, il testo delle leggi. E se l'attività di consulenza al cliente è di difficile controllo, non dovevano essere infrequenti, da parte dei causidici procuratori, anche gli interventi in giudizio non limitati ad atti ordinatori e a questioni di fatto, bensì estesi al diritto e alla sua interpretazione²¹.

cizio della professione legale in Lombardia nel secondo Settecento: i causidici collegiati di Milano, in «Rivista di storia del diritto italiano», 74 (2001), pp. 355-418; L. Tedoldi, *Occhiali pei litiganti. Le professioni legali dagli antichi Stati italiani al Regno d'Italia napoleonico (1750-1815)* in «Le carte e la storia», 2 (2001), pp. 35-51; F. Aimerito, *Nota per una storia delle professioni forensi. Avvocati e causidici negli Stati Sabaudi del periodo preunitario*, Milano 2004; S. Gasparini, *Tra fatto e diritto: avvocati e causidici a Venezia nell'età moderna*, Padova 2005.

²⁰ «Causidici, sollecitatori, notai, attuari, scrittori, giudici, fiscali, questori e senatori (...) avvocati e giureconsulti di prima sfera, e la folta turba degli inservienti alle liti non registrati»: in questi termini Pietro Verri efficacemente descriverà i vari livelli in cui si distribuiscono i millecinquecento e più operatori del diritto che, sul finire del Settecento, affollano gli ambienti della pratica legale milanese: *Orazione panegirica sulla giurisprudenza milanese*, in Cesare Beccaria, *Dei delitti e delle pene. Con una raccolta di lettere e documenti relativi alla nascita dell'opera e alla sua fortuna nell'Europa del Settecento*, a cura di F. Venturi, Torino 1970, pp. 144-145. Per ulteriori dettagli ed indicazioni bibliografiche Bianchi Riva, *L'avvocato non difenda* cit., pp. 21-29.

²¹ A Pavia, ad esempio, si registra la testimonianza del trascinarsi per tutto il corso del XVII secolo di una combattutissima controversia tra il collegio dei giureconsulti avvocati e giudici e il collegio dei notai e causidici, avente ad oggetto la facoltà di sottoscrivere in causa le *allegationes iuris*: facoltà che i giureconsulti avvocati e giudici collegiati rivendicano come esclusiva, ma che di fatto viene esercitata anche dagli altri legali (Archivio di Stato di Pavia, *Collegio dei giudici*, cartt. 42 e 47). Nello Stato di Milano solo nel primo Settecento, in un contesto sociale e politico, istituzionale e giuridico in movi-

Ad ogni buon conto, *leges* e *auctoritates* sono teoricamente terreno di caccia riservato al patrono della parte investito dell'*officium advocati*; anzi, è proprio l'occuparsi "scientificamente" del diritto operando nella *pratica* l'elemento che, nella trattatistica, distingue l'avvocato dagli altri operatori che pure fanno della pratica legale la loro professione abituale. Sono gli avvocati i *giuristi* che al giudice «portano le conclusioni e le dottrine o ragioni con quella vivezza di spirito, e con quel buon metodo al quale sono stati addestrati»²². È l'avvocato che al cospetto del giudice "interpreta", non in rappresentanza, ma nell'interesse del proprio cliente; è l'avvocato che, collaborando concretamente con il giudice, lavora nella "fabbrica del diritto"²³.

A chi aspira all'*officium advocati* è conveniente il titolo formale di *doctor iuris*²⁴ e, teoricamente, una formazione universitaria.

Quando però per accostarsi alla avvocatura si passa per il collegio dei giureconsulti, all'aspirante avvocato si possono aprire tutti i percorsi che l'organismo corporativo ritenga sufficientemente formativi. E se il nome di *doctor* lo si può ottenere anche per privilegio, il passaggio per l'Università può eventualmente esser sostituito da corsi tenuti in collegi, scuole private o pubbliche, laiche o religiose, ovvero dalla frequentazione di studi professionali prestigiosi e da lezioni private di più o meno famosi maestri: la via dei collegi professionali può permettere, a chi ha la possibilità di esserne cooptato, di arrivare ad esercitare l'avvocatura anche senza esser mai entrato in Università²⁵.

Ma è comunque l'Università, lo *Studium generale et publicum*, che mantiene pur sempre il ruolo tradizionale di massima istituzione preposta alla educazione del giurista; quanto meno nello Stato di Milano e per tutto il corso dell'antico regime. E c'è altresì da pensare che la via della frequentazione dello Studio pubblico resti aperta ai molti che intendono realmente procurarsi una formazio-

mento, si arriva a chiedere ai caudici il titolo di *doctor iuris*, ovvero la testimonianza di una formazione giuridica anche teorica ("scientifica") che comporta l'aver frequentato l'Università e superato l'esame di laurea. E ciò non può che significare che finalmente si riconosce a questi operatori (nel complesso mondo della pratica legale per lungo tempo inquadriati nel ruolo di *fattisti*) la possibilità di far uso, liberamente e ufficialmente, della loro formazione giuridica e "interpretare".

²² De Luca, *Lo stile legale* cit., p. 112.

²³ G. Gorla, *Gli avvocati nella "fabbrica del diritto" in Italia fra i secoli XVI e XVIII (con un epilogo nei secoli XIX e XX)*, in *L'avvocatura nei principali ordinamenti giuridici*, Atti del Convegno internazionale, Roma-Napoli 21-23 maggio 1987, Roma 1990, pp. 281-287; U. Petronio, *Giuristi e giudici tra scoperta e invenzione del diritto in età moderna*, in *Il diritto tra scoperta e creazione. Giudici e giuristi nella storia della giustizia civile*, Atti del Convegno internazionale della Società italiana di storia del diritto (Napoli, 18-20 ottobre 2001), a cura di M.G. Di Renzo Villata, Napoli 2003, pp. 431-462.

²⁴ Xammar, *De officio iudicis et advocati* cit., pars II, *quaestio* I, n. 5.

²⁵ Queste riflessioni sono presumibilmente fondate con riferimento a chi ha la opportunità di accedere a luoghi alternativi in cui completare la propria educazione e il titolo di *doctor iuris* se lo può procurare per privilegio (superando le esigenze economiche e di *status* sociale che il conferimento di questo genere di dottorato comporta): a quanti hanno la possibilità di essere comunque accettati dai collegi professionali cittadini, indipendentemente da una formazione giuridica realmente acquisita. La laurea può indubbiamente allora assumere il connotato di semplice conferimento *formale* del titolo di *doctor*, quasi nel dottorato venga a prevalere il significato di "investitura" e di conferimento di uno *status* (di dottore), rispetto a quello di certificazione di una ricevuta e completata formazione giuridica. E in questo senso possono ben operare tutti i centri di potere che detengono la possibilità di conferire per privilegio il formale titolo del dottorato.

ne giuridica completa, una educazione al diritto che all'occorrenza possono anche spendere per avvicinarsi a un ambiente socialmente privilegiato.

Studiare il diritto in Università, sino a guadagnarvi il dottorato, significa potersi impadronire di uno strumento sicuro per "riuscire" in società:

attendere alle leggi...pare onorevolissima professione (il ritornello si ripete e circola per i cortili dell'Università di Pavia, tra Cinque e Seicento) che se miri a l'honore, questa fa ascendere a sommi gradi. Se hai l'occhio a l'utile, questa fa cumular infinite ricchezze²⁶.

Sono dottori di Leggi che si formano in Università i legali considerati

gl'oracoli della Città, conciosia che si veggono alle case loro concorrere molte persone d'ogni grado, per sapere quello debbono fare o dire, e questo non per la robba, non per la nobiltà, ma per la virtù propria del consultore²⁷.

Ai consulenti ai difensori ai "virtuosi patroni", «scientia igitur est necessaria²⁸»; solo l'educazione alla *perfecta scientia*, unita all'uso indipendente del giudizio, può fare di un legale un *buon avvocato*²⁹. Allora, per osservare la via che consente di raggiungere questa necessaria *perfecta scientia*, ritorniamo al tradizionale e fondamentale luogo della formazione scientifica al diritto: allo Studio generale e pubblico, istituzionalmente preposto al lavoro di formazione sulle fonti del diritto: all'Università ove è possibile seguire un percorso di maturazione ed educazione al *metodo*, allenarsi ad organizzare il pensiero per indirizzarlo a quel genere di ragionamento che consente di individuare le tappe attraverso cui raggiungere un fine prestabilito.

3. In Università, lo studente delle Leggi

Nel 1604 si stampa in Pavia un breve testo che porta il significativo titolo de *Lo scolare*. L'autore, Annibale Roero, si qualifica studente nella facoltà di Leggi dell'Università di Pavia.

Il libretto, a quanto dichiara l'editore licenziando la ristampa torinese del 1630, viene diffuso con prevalente intento pedagogico e offre dati precisi sulla vita universitaria pavese tra la fine del Cinquecento e gli inizi del Seicento. *Lo scolare* è pubblicato nel momento della grande fortuna della trattatistica pedagogica post-tridentina; ma l'autore sembra guardare più al modello del *Gentilhuomo* di Girolamo Muzio che non alle opere del Meduna, del Crispolti o dell'Antoniano³⁰. È un proficuo "manuale per lo studente", offerto a chi intende

²⁶ *Lo scolare. Dialoghi del Signor Annibale Roero*, Torino, per Cesare Cavallerij, 1630², pp. 11-12.

²⁷ «et è ottimo mezo per acquistarsi il regno del Cielo, poiché di continuo dà occasione di far le opere della misericordia spirituali»: così, negli ambienti della pratica legale della Lombardia post tridentina si mette al riparo anche l'anima del *doctor iuris* avvocato (*Lo scolare* cit., p. 12).

²⁸ Politi, *De officio advocati* cit., ff. 362-364.

²⁹ *Ibid.*, ff. 363-363v: *de scientia qualis requiratur in avvocato*.

³⁰ Della testimonianza del Roero tratta ampiamente G. Vismara, *Vita di studenti e studio del diritto nell'Università di Pavia alla fine del Cinquecento*, in *Miscellanea in onore del professore Gian Piero Bognetti*, Milano 1966 (=Archivio storico lombardo», 90, 1963), ora in Vismara, *Scritti di storia giuridica*, 3 (*Istituzioni lombarde*), Milano 1987: per gli «argomenti de' dialoghi», p.154 n.18; per i rife-

convenientemente frequentare l'Università. Destinatario di informazioni, suggerimenti, ammonimenti, raccomandazioni e consigli è lo studente medio della facoltà legale che, frequentando l'Università, si prefigge di "far professione di gentil'uomo".

Vero e proprio galateo accademico³¹, nelle pagine dedicate al modo di condursi del perfetto studente di Legge *Lo scolare* descrive usi riti cerimonie e costumanze accademiche e sociali, propone richiami etici e suggerimenti sanitari.

Allo studente si raccomanda di dedicare non poco del proprio tempo per apprendere e con assiduità praticare le discipline, quali la scherma il ballo e la musica, che chi vuole apparire gentiluomo non può trascurare; e di prestare grande attenzione al modo di comportarsi in pubblico: il che implica la conoscenza e il corretto uso (e se ne indicano le modalità) delle regole che governano i riti sociali della buona conversazione e del pranzo, della passeggiata e del saluto, delle precedenze, dei complimenti, dell'omaggio, del corteggiamento...

Nel corso della sua intensa giornata, lo *scolare* deve comunque trovare il modo di occuparsi seriamente del diritto, in contatto con maestri che l'aiuteranno ad acquisir le cognizioni indispensabili alla sua formazione di uomo di legge. Dei quattro dialoghi di cui si compone il testo, solo il primo contiene informazioni riguardanti la didattica, i docenti, i libri da leggere e da consultare, le indicazioni di metodo per accostarsi seriamente allo studio del diritto. Al riguardo, il libro vuol esser per l'appunto strumento con cui «quasi con mano si conduce lo Scolare sino al termine di partirsi dallo Studio laureato»³². Seguendone le indicazioni lo studente di leggi potrà uscire dall'Università con la qualifica di *doctor* e la formazione del "giurista".

Inizia presto il lavoro del giovane che vuole condurre al meglio la propria carriera di studente in Università. Ancor «prima che andar allo Studio se alle leggi attender vuoi», raccomanda il manuale, è indispensabile aver seguito «alcuni ammaestramenti col mezo de quali farai nelle leggi aggradevole riuscita». E l'istruzione propedeutica indispensabile per la buona riuscita nella facoltà di Leggi prevede «col mezo delle private lettioni di qualche dottore» almeno la lettura attenta delle Istituzioni di Giustiniano per assimilarne la terminologia e il mandare a memoria le leggi dei titoli *de regulis iuris, de verborum significatione e de legibus*³³.

Provvisto delle informazioni giuridiche di base, una volta entrato in Università lo *scolare* affronta per prima cosa il compito di scegliersi i compagni di studio adatti, ovvero studenti che abbiano lo stesso genere di formazione, «che siano compatriotti e siano legisti e conferenti d'humore», sì da poter intrecciare le

rimenti ai modelli della letteratura pedagogica cinquecentesca si vedano le pp. 150-154; per i dati relativi alla vita universitaria, all'andamento della didattica e allo stato della cultura giuridica nello Studio di Pavia tra Cinquecento e Seicento, pp. 197-215; riguardo ai corsi della facoltà di Leggi, pp. 180-190.

³¹ I. Botteri, *Galateo e Galatei. La creanza e l'istituzione della società nella trattatistica italiana tra antico regime e stato liberale*, Roma 1999, pp. 29-41, 60-63.

³² *Lo scolare* cit., p.7.

³³ *Ibid.*, pp. 12-13. Questi sono peraltro gli insegnamenti che abitualmente vengono impartiti ai figli dei notabili cittadini (Zorzoli, *Giornale dei fatti di Casa* cit., p. 1432).

amicizie giuste con persone che potranno in futuro anche esser punti di riferimento utili per l'attività professionale. Il passo successivo è il trovarsi un'abitazione che sia «dignitosa e adatta», il luogo in cui poter ricevere, studiare, riflettere³⁴.

Occorre poi affrontare il compito più importante: portarsi a casa gli strumenti del futuro lavoro, i non troppi («la moltitudine de libri uccide il sapere»³⁵), ma indispensabili libri. Questi testi, civili e canonici, accompagneranno il giurista per tutta la sua vita (e potranno essere questi i *libri* di cui l'aspirante avvocato, all'occorrenza, giurerà il possesso)³⁶.

Procuratisi i libri, lo studente può affrontare le scuole. E il manuale vuol tracciare «il sicuro sentiero» verso la *perfecta scientia*. «Farai ferma risoluzione di voler faticare»: è la prima raccomandazione che il giovane Roero si è sentito rivolgere, e che trasmette allo *scolare*. Il programma è effettivamente impegnativo.

Il piano degli studi a Pavia è predeterminato e gli studenti sono liberi solo di scegliere chi seguire a lezione tra i docenti che insegnano in concorrenza le medesime materie. Già non è cosa facile individuare i maestri da seguire; ma occorre poi sin dall'inizio adoperarsi per impostare con loro un buon rapporto personale. Tra i lettori, suggerisce il manuale, un docente in particolare «sceglier ti vorrai per seguirlo di continuo, e col mezzo del quale ti darai a credere di far profitto maggiore». La scelta di questo “maestro giusto” è importante: sarà modello, tutore e guida allo studente il quale dovrà seguirne in aula le lezioni e essergli assiduo nelle occasioni private di conversazione³⁷.

L'insegnamento delle materie giuridiche è distribuito in cinque corsi annuali al termine dei quali è possibile conseguire il dottorato. Si inizia con l'affrontare il *Testo* frequentando al primo anno le lezioni del lettore di Istituzioni e quelle tenute dall'ordinario di Diritto Civile. Lo studente deve esser consapevole che «non bisogna star alla piantanza che danno i lettori, ma come industriosi aiutarsi da se stessi»: sin dall'inizio imparare a «studiare in camera da te» lavorando sodo, per render fruttuose al massimo le lezioni ricevute in aula. E dunque, «voltar i libri» che fanno ormai parte della biblioteca di casa. Badando (allo studente si rivolge una raccomandazione preziosa per il futuro avvocato) a «non faticar

³⁴ *Lo scolare*, pp. 17-19.

³⁵ *Ibid.*, p. 39.

³⁶ È indispensabile avere a disposizione il *Testo* delle leggi romane, completato dalla glossa ordinaria e per approfondirne l'interpretazione gli scolii del Mysinger, l'Oinotomo e la parafrasi greca alle Istituzioni di Teofilo. Non possono mancare nella biblioteca del futuro giurista la *Summa* di Azzone, il trattato sul metodo del Vigelio, il *Lexicon iuris*; e occorre provvedersi delle letture di Bartolo, Giason del Maino, Paolo di Castro, Alessandro d'Imola, Filippo Decio, Polidoro Ripa, accanto alle opere dei commentatori più importanti. Per le materie canonistiche lo studente si procurerà i commentari di Giovanni d'Andrea, dell'Abbate Panormitano, del Felino e del Decio. E riguardo a *regulae iuris, definitiones, topica*, Dino del Mugello e Filippo Decio sopra i titoli *de regulis iuris*, Andrea Alciato sopra il *de verborum significatione* e il *Topicorum seu de locis legalibus liber* di Nicolas Everaerts, uno dei più celebrati trattati di dialettica legale (Vismara, *Vita di studenti e studio del diritto* cit., pp. 190-201.

³⁷ *Lo scolare*, pp. 25-37: si definiscono i criteri per la scelta dei lettori e si forniscono indicazioni riguardo al comportamento “conveniente” che lo studente deve tenere con i docenti tanto a lezione quanto fuori delle aule e nelle loro private abitazioni, attento a non mancare al rito dell'accompagnamento lungo il percorso tra l'abitazione del maestro e l'Università, quando è abitudine che «tra via essi privatamente discorrono di cose utili, et gli è caro vedersi dietro lunga coda di scolari».

per istudiare molto, ma per intender bene et sanamente quel che studij»; senza lasciarsi prendere dalla smania di affastellare nozioni «ché l'animo qua e là distratto (...) non prende soda dottrina»³⁸.

Chi studia le leggi deve prender dimestichezza anche con l'uso della parola, strumento di lavoro prezioso. In particolare, chi vorrà operare nel campo della pratica legale in veste di avvocato è bene cominci presto a coltivare l'arte dell'esprimersi in modo tecnicamente corretto, da giurista fra giuristi. In fatto di uso della parola il consiglio che arriva allo *scolare* è prezioso: poichè «il parlare è quello che dimostra l'uomo (...), tu novitio hai da parlar poco. Aspetta a parlar di leggi, quando di leggi parlar potrai cose degne di esser udite». Le tecniche del discutere e dell'argomentare per persuadere e convincere, potranno essere coltivate più avanti e sperimentate in apposite sedi. Il novizio impari a intervenire solo per chieder spiegazioni; eviti di volersi esibire e si astenga dal proporre domande che non possono che essere questioni «scioche o cavilose o far quesiti pungenti».

Sin dai primi passi che muove in Università, il futuro legale ha da imparare a comportarsi in modo "conveniente" e coltivare quella *prudenza* che sarà essenziale virtù del buon avvocato.

Nel primo anno di studi lo Scolare si dota pertanto di strumenti che gli saranno utili per suo lavoro di studente e che poi lo aiuteranno nella futura vita professionale. Fanno così parte degli insegnamenti di base anche le dettagliate istruzioni che riguardano il modo di formarsi un repertorio giuridico alfabetico, in cui lo studente ogni sera fisserà per iscritto quanto di più importante ha appreso a lezione, disponendo in ordine le nozioni per poterle all'occorrenza più facilmente ritrovare: strumento di lavoro utilissimo, da conservare anche per il suo futuro di pratico operatore del diritto. È importante soprattutto che lo studente delle Leggi capisca sin dall'inizio l'utilità di darsi delle regole di comportamento nell'apprendere, di formarsi con rigore a un "metodo" che gli consentirà di affrontare progressivamente gli studi del diritto³⁹.

Negli anni successivi procede con la lettura in aula, mattina e sera, delle diverse parti del testo del *Corpus juris*; mentre con lo studio in camera prepara alla mattina la lezione che seguirà poi in aula, e alla sera ripete la lezione del giorno, aggiorna il repertorio, integra e perfeziona ciò che ha appreso. Ogni giorno ruminando qualcosa di nuovo, ogni giorno assimilando qualcosa di più.

³⁸ Con l'aiuto dei maestri lo studente impara a leggere il Testo, ponendo le prime basi per poter arrivare ad "interpretare". Ma le nozioni che apprende in aula le dovrà, da solo in camera, «ruminare ogni giorno, con l'esempio de gl'animali d'ugna fessa domestici, che alla sera nelle stalle chiuse, di nuovo rimasticano il cibo che hanno raccolto, il quale poi li si ridonda in grandissimo nodrimento». Dello studio individuale il manuale definisce i tempi, modi e contenuti: «de giorni tuoi l'hore più atte alla speculazione, come sono quelle della mattina avanti pranzo, et le tre della sera avanti cena, le spenderai nello studio legale, nel quale hai da trar profitto ogni anno sentendo, legendo, parlando, scrivendo, e fra te stesso ruminando...» (*ibid.*, p. 28 e pp. 38-39).

³⁹ «Con maggior cura, avvezzandoti a penetrar più a dentro (...) non altrimenti che si veggono i figliuoli de Chiozzotti, a poco a poco arrischiarsi con battelli poco più grossi, a gettarsi in alto mare» (*ibid.*).

Dal secondo anno in poi, per lo studio camerale il lavoro si fa più impegnativo: sempre «far studio sopra i puri testi», ma occorre aggiungere la lettura della *Summa* di Azzone e lo «studiar con Bartolo le cento leggi».

E non è tutto. «Quando verrai in villa, a spasso, studierai». Ad accompagnare la villeggiatura dello studente saranno i commentari di Dino del Mugello, di Filippo Decio sopra il titolo *de regulis iuris* e quelli dell'Alciato sopra il titolo *de verborum significatione*, titoli che lo studente dovrebbe peraltro già conoscere e aver memorizzati nella sua preparazione propedeutica agli studi universitari.

Il viaggio verso "l'alto mare" procede, nel terz'anno, con le letture in aula sul *Testo* «considerando il tutto più sottilmente et havendole con maggiore diligenza prevedute». Ogni sera e ogni mattina sempre continuando lo studio in camera, sui libri. Mentre "a spasso" in villa lo studente del terz'anno si accompagnerà con Azzone e Bartolo; senza dimenticare «alle volte anche "i cento lochi legali" dell'Everardo in particolare per più facilmente far inductioni delle leggi». E prima di addormentarsi potrà anche incominciare a prepararsi alla prova della "disputa" e «proporsi una legge o due nella mente; far prova di provarle ingiuste, inutili, o vane»; dopodiché passare dalla parte avversa «et ribatter tutte le contrarie ragioni»⁴⁰.

L'Università si differenzia dalle altre istituzioni educative proprio per il suo esser collettività, dove l'impegno comune fa parte del lavoro di formazione, entra nel programma di studio. Mentre progrediscono gli studi e si affina il modo di intendere le leggi e di interpretare il testo, è opportuno che si instauri un rapporto di lavoro comune tra gli studenti.

Al terzo anno si incomincia pertanto a discutere tra compagni, proponendo qualche questione e disputandola. L'allenamento alla *disputa* è fondamentale per la carriera di un futuro avvocato e in Università, nelle prime dispute con i compagni di corso, sotto la guida dei docenti si apprendono i modi dell'esprimere le proprie ragioni; soprattutto si impara a conoscere e assorbire anche quelle che saranno le prime regole della correttezza professionale.

Così, nelle scuole e negli esercizi di discussione amichevole tra studenti, il futuro avvocato si addestra ad un comportamento "conveniente": si abitua ad ascoltare attentamente le ragioni esposte dalla parte avversa per poterle poi controbattere con le proprie argomentazioni; impara a non volersi sovrapporre con voce sempre più alta alle argomentazioni della controparte, a non cercare di battere l'avversario aggredendolo con parole violente o denigrandolo per metterlo in cattiva luce, a non usare pesante ironia per metterlo in ridicolo.

Nell'anno successivo, il quarto, lo studente frequenta in aula, mattina e sera, le lezioni delle materie civilistiche alle quali aggiunge le materie canonistiche. Nelle ore libere dalle lezioni si impegna, al solito, nello studio camerale sugli ormai sperimentati libri ai quali si aggiungono i trattati dei canonisti. A questo punto deve però anche applicarsi per riuscire a «farsi padrone delle sedi delle materie», ovvero addestrarsi a riconoscere all'impronta i passi del *Corpus juris* nel commento dei quali si trattano sistematicamente i vari istituti, alle-

⁴⁰ *Ibid.*, pp. 41-44.

mandosi per essere in grado di «d'improvviso dir i lochi, ne' quali le materie trattate sono»⁴¹. Lavoro questo che gli sarà nell'immediato utilissimo per poter senza difficoltà affrontare l'anno successivo l'esame di dottorato; ma ancor più gli consentirà poi, da avvocato, di fronteggiare con sicurezza qualsiasi improvvisa evenienza.

Il momento della vera e propria sperimentazione delle tecniche del disputare e dell'argomentare arriva adesso, quando dalla disputa privata con i compagni di corso si passa al cimento pubblico.

Nel corso del quart'anno alla didattica usuale si aggiungono infatti le *accademie di leggi*, momento didattico in cui lo studente, che ha imparato a disputare con i compagni, può effettivamente allenarsi («argomentando e sostenendo ancora: perché le forze dell'ingegno si ingagliardiranno»), mettendosi pubblicamente alla prova per sperimentare il lavoro che lo ha impegnato in tanti anni di studio.

Da novizio, lo studente ha imparato ad ascoltare, ha incominciato poi ad esercitarsi nelle regole della dialettica giuridica argomentando e sostenendo, da solo e con i compagni sotto la guida del maestro; ora è il momento di argomentare e sostenere pubblicamente.

L'*accademia* è forma di addestramento che può effettivamente insegnare allo studente di legge tecniche d'espressione e modi di comportamento che gli saranno utili nel suo futuro professionale.

Vale la pena di soffermarsi sui dettagliati suggerimenti e consigli pratici che il libro del Roero annota ad uso dello studente che si sottopone alla prova: paiono richiami a elementari regole di buona educazione, semplici suggerimenti di ovvii “trucchi del mestiere”; ricordano però molto da vicino le istruzioni proposte nei testi che trattano dell'*officium advocati*⁴². E sarà bene che lo *scolare* conosca ed impari ad usare questi primi rudimenti di comportamento, conformi alle non scritte regole di etica professionale, perché sono parte importante del suo bagaglio formativo e saranno essenziali nel momento in cui l'operatore del diritto dovrà dare di sé una buona immagine, quando vorrà essere accettato in un ambiente altamente competitivo come è quello della pratica legale in cui l'apparenza, la rispettabilità e la “considerazione” sono indispensabili per una buona riuscita professionale.

Lo studente si presenti puntualmente all'*accademia*: la puntualità denota rispetto per altri oratori e per il pubblico, ma anche dà l'impressione di non aver timore di affrontare la prova. Essenziale è curare l'aspetto (la veste sia dignitosa, la persona rassettata e pulita) e, ovviamente, controllare il contegno, poichè l'atteggiarsi in modo inopportuno potrebbe mettere l'oratore in cattiva luce presso chi

⁴¹ *Ibid.*, pp. 45-47. Sul significato del «fare le induzioni» e del «fare i lochi», si veda Vismara, *Vita di studenti* cit., pp. 184-185.

⁴² Il libro de *Lo scolare* riserva non poche pagine al rito della «accademia di leggi» (pp. 48-56). Per le indicazioni sul comportamento dell'avvocato si veda Politi, *De officio advocati* cit.; Xammar, *Officium iudicis et advocati* cit. In area lombarda, contemporanei al Roero, Giovanni Pietro Ala, *Tractatus brevis de avvocato et causidico christiano*, Mediolani, apud Hieronymum Bordonum et Petrum Martyrem Locarnum socios, 1605; Giovanni Battista Magoni, *De recta iudicialiter patrocinandi ratione tractatus*, Ticini, apud Petrum Bartolum, 1609.

ascolta (e valuta) le sue argomentazioni. Il legale si addestri sin da studente a un comportamento "professionalmente corretto", vale a dire rispettoso della controparte e dei suoi diritti: «porgerai grate orecchie» a chi recita in accademia prima di te e sarai accorto nell'atteggiare il viso ad un'espressione di interessato e riguardoso ascolto; attento a non mostrarti supponente o, peggio, finger indifferenza; non cercherai di distrarre chi sta parlando o di distogliere l'attenzione del pubblico rumoreggiando o anche solo mormorando a bassa voce con i vicini o provocando rumori estemporanei improvvisi, ad esempio col finger starnuti o tosse o "stropicciar co' piedi", o respirando affannosamente o in modo rumoroso. Quando sarà arrivato il tuo turno di affrontare la prova del dibattito in pubblico, con attenzione ti dovrai giostrare per far rendere al meglio la fatica spesa in quattro anni di studi. Ti verrà dunque utile tutta l'esperienza accumulata nello studio camerale e potrai studiare bene con i tuoi libri la conclusione da contraddire e prepararti a predisporre «argomenti fondati sopra il testo et che abbino del sensato», attento a dosare il numero degli argomenti che proporrà, poiché «il proporre più argomenti ha del ostentatore»; ma preparandone ad ogni buon conto due o tre in più, da tenere di riserva per cautelarti nel caso qualcuno usasse prima di te i medesimi argomenti che hai predisposto⁴³. Dovrai esser rigoroso nell'espone le tue argomentazioni («nell'argomentare, non averai parole di bravura»), proponendo prima gli argomenti più forti («più gagliardi») e usando per ultimi i più deboli (perché se dovrai cedere sugli ultimi argomenti potrà anche sembrare che tu lo voglia fare per cortesia e non per la loro debolezza). Presta sempre grande attenzione alle risposte dell'avversario, per poterle al momento giusto «ben ripigliare in sostanza almeno, e rigittarle contro». Tieni sempre a mente che la correttezza nei confronti dell'avversario connota il comportamento di chi è «onorato giovine» e dà impressione di sicurezza, predisponendo favorevolmente l'animo di chi deve esprimere un giudizio: pertanto se il tuo avversario dà mostra di non essere in grado di sciogliere un tuo argomento per contraddirti, «non insterai acerbamente sopra la soluzione di quell'argomento, perché daresti segno d'aver animo di confonderlo, e di farlo restar svergognato».

Quanto al modo di presentarsi al pubblico, ancora si raccomanda il massimo controllo del modo d'atteggiarsi. Cerca di parlare per primo, per non correre il rischio che i tuoi argomenti siano usati da altri, e soprattutto perché gli ascoltatori non sono ancora stanchi o annoiati e quindi «con diligenza notano ogni atto virtuoso, mentre (dopo qualche ora di accademia) al fine poi sono satolli et li pute bene spesso quello che in sé ha buono odore». Nell'argomentare, «non ti dimenerai e sctorzerai come se dovessi fare gran prova» (potresti al contrario dar l'impressione di insicurezza, o addirittura «segno di non saper quel che si deve dire»). E se l'avversario presenta contro di te una buona soluzione, non affannarti in un faticoso tentativo di contestarla cercando contro-argomentazioni astruse; ma meglio limiterai il danno alla tua immagine se «ti acquetarai e modestamente l'accretarai perché, se non bene ti riuscisse da te essendoti esibito, doppio biasimo et beffa ne riporteresti».

Salito in cattedra, «modestamente rassetterai tutta la persona» e aspetterai che il pubblico si acquieti prima di cominciare a parlare. Ti sarai già allenato a modulare la tua voce (che non sia troppo «sottile e feminea» nè troppo acuta o grossa, assordante per chi ascolta) e ne regolerai il volume sulla base delle dimensioni del luogo in cui parli e del numero dei presenti. Presta attenzione costante agli umori del tuo pubblico, «che chi parla parlar dee, non a modo suo, ma a modo di chi sente: cioè parlar si dè, con tale misura che l'auditore non resti per la longhezza fastidito». Non esser prolioso e non appesantire il tuo parlare abbondando in sottigliezze, sillogismi e sofisticherie e cavilli; tuttavia nel rendere accessibile il tuo parlare non lasciarti andare a «fingerai cose vili», attento tanto a non esser pedante, quanto a non «motteggiare fuori luogo». Nel contraddittorio, «se conoscerai l'avversario perfidioso e pertinace, troncherai quanto prima le radici alle sue raggioni (...) troncherai lo stame delle raggioni avversarie con le vere soluzioni»; mentre «se conoscerai l'oppositore benigno, e tale che con retta intentione cammini, li darai materia di tirarla in lungo, che li farai cosa grata, e poi quando ti piacerà lo troncherai». A questo punto, atterrato l'avversario, sarai però accorto e «non (lo) tasserai di persona di poco sapere, anzi più tosto il loderai»: questa mossa è importante perché insinua nella mente di chi ascolta l'idea che il pregio dell'avversario vinto non può che aumentare il valore del vincitore⁴⁴. In ogni caso, combattendo con le parole la tua battaglia, «sopra il tutto, avvertirai di non adirarti, perché potresti dar in qualche inconveniente di importanza», e mostreresti di non aver assimilato la regola del misurato comportamento, degno di chi è sicuro di sé e fa «professione di gentil'uomo».

⁴³ Roero, *Lo Scolare* cit., pp. 48-50.

⁴⁴ *Ibid.*, pp. 49-55.

Tra forma didattica sperimentale e rappresentazione teatrale, l'«accademia di leggi» può esser vista, quanto meno ancora al tempo del Roero, come vera e propria prova generale della educazione al diritto che il giovane universitario ha acquisita nel corso dei suoi primi anni di studio.

Completato il suo percorso formativo⁴⁵, al quinto anno lo studente si prepara ad accedere all'esame di laurea per ottenere il dottorato". *Lo scolare* non è più obbligato a seguire le lezioni, ma si presume sia in grado di trarre da sé il frutto da tutti i suoi libri. In compenso (sempre si suggerisce attenzione nel recitare la parte adatta ad ogni circostanza) il laureando potrà passeggiare per i portici dell'Università «in maniera che mostri certo che di pesato et che dia a certo modo odore di candidato»⁴⁶.

Il quinto anno lo si dedica dunque tutto alla preparazione per l'esame finale per il dottorato, quando finalmente il collegio dei dottori assegnerà una legge e un capitolo sui quali il candidato dovrà «formare i ponti»: partendo da una tesi, fisserà gli argomenti ad essa contrari e quelli favorevoli, con le relative estensioni e limitazioni⁴⁷, dimostrando di essere ormai pronto ad affrontare il mondo del diritto e della pratica legale.

In buona sostanza, il Roero offre una testimonianza diretta dell'articolato e completo percorso che, agli inizi del Seicento, lo Studio pubblico lombardo mette a disposizione di chi vuol farsi *giurista* per poter praticare l'«honorevolissima professione» d'avvocato. Forte della educazione all'uso della *iuris scientia* acquisita in Università, il legale che progetta di mettere il proprio sapere giuridico al servizio di altrui interessi sarà poi in grado di costruirsi quella «virtù propria» che gli permetterà di conquistare, sul campo, il nome il ruolo e le funzioni, la considerazione di «oracolo nella sua città».

⁴⁵ Per chiudere il primo dialogo riguardante gli studi giuridici, *Lo Scolare* dedica un consistente numero di pagine (pp. 64-74) ai «lodevoli essercitij a quali attender dei in studio oltre le leggi». Appurato che conviene sempre al giurista arricchire la mera conoscenza delle leggi, si raccomanda allo studente ormai vicino al dottorato di curare arte oratoria e *studia humanitatis* integrando la conoscenza delle leggi con la retorica, la logica, la filosofia etica economica e politica, l'aritmetica, la geometria, l'astrologia, la storia.

⁴⁶ *Ibid.*, p. 57.

⁴⁷ *Ibid.*, pp. 56-60. Riguardo alle modalità di svolgimento dell'esame finale, in dettaglio e con riferimento ad altri testi che trattano dell'argomento, Vismara, *Vita di studenti* cit., pp. 185-190. Lo stesso Roero lascia peraltro intendere come già nel primo Seicento lo studente medio pavese dia mostra di non essere troppo propenso a sobbarcarsi tutto l'impegno di studio che gli si consiglia. Di conseguenza, la preparazione per l'esame della laurea tende a ridursi nel mandare a memoria una collaudata serie di *puncta* già predisposti, tra i quali poi si troveranno certamente quelli da recitare in pubblico.